

10. CERTIFICAZIONE UNICA E COMPENSI AI FORFETARI: L'ESONERO NON È SEMPRE AUTOMATICO

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 127 pubblicata lo scorso 22 giugno 2026, è tornata sul tema dell'esonero dall'emissione della Certificazione Unica nei confronti dei contribuenti in regime forfetario, confermando e applicando a un nuovo caso concreto il principio già enunciato con la precedente risposta n. 132/2025.

Quadro normativo di riferimento



L'articolo 3 del D.Lgs. 1/2024, inserendo il comma 6-septies nell'articolo 4 del D.P.R. 322/1998, ha disposto, a decorrere dall'anno d'imposta 2024, l'esonero dei sostituti d'imposta dagli adempimenti relativi alla CU (rilascio, consegna e trasmissione telematica) nei confronti dei contribuenti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 o il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L. 98/2011.

Con la C.M. 8/E/2024, al paragrafo 3.1, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che tale semplificazione trova giustificazione nel fatto che, a decorrere dal 2024, l'obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso a tutte le partite IVA, indipendentemente dal regime fiscale adottato: i dati reddituali dei forfetari, quindi, sono comunque già nel patrimonio informativo dell'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), rendendo superflua la CU.

Il principio fissato dalla risposta n. 132/2025: i medici convenzionati con il SSN

Con la risposta all'interpello n. 132, pubblicata il 13 maggio 2025, l'Agenzia ha affrontato il caso dei medici di medicina generale, dei medici di continuità assistenziale e dei pediatri di libera scelta operanti in regime forfetario. Per tali soggetti, in forza dell'articolo 2 del D.M. 31/10/1974, il compenso è documentato non dalla fattura elettronica ma dal foglio di liquidazione dei corrispettivi emesso dall'azienda sanitaria, che "tiene luogo della fattura". Ne consegue che questi dati non transitano nello SDI e non sono disponibili all'Agenzia.

Su queste basi, l'Amministrazione ha chiarito che:

- l'esonero dalla CU previsto dal comma 6-septies presuppone, quale condizione di applicabilità, che il forfetario sia effettivamente soggetto all'obbligo di fatturazione elettronica;
- laddove tale obbligo non sussista per espressa deroga normativa di settore, il comma 6-septies non trova applicazione e l'obbligo di emissione della CU permane;
- le aziende sanitarie devono quindi continuare a rilasciare la CU ai medici convenzionati forfetari, indicando l'importo al punto 7 e, in assenza di un codice specifico, il codice 25 al punto 6.

La risposta n. 127/2026: il caso dei Produttori di quarto gruppo

La nuova risposta all'interpello n. 127/2026 estende il medesimo principio a una fattispecie diversa, relativa ai Produttori di quarto gruppo (collaboratori delle agenzie assicurative, iscritti alla sezione E del RUI) che operano in regime forfetario.

Per le prestazioni di intermediazione assicurativa, esenti IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 9, del D.P.R. 633/1972, l'articolo 22, comma 1, n. 6, del medesimo decreto esclude l'obbligo di emissione della fattura (salvo richiesta del cliente). Inoltre, per effetto del D.M. 10/05/2019, questi soggetti sono esonerati anche dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Anche in questo caso, dunque, i dati reddituali non giungono all'Agenzia delle entrate tramite i consueti canali telematici.

Applicando lo stesso ragionamento già seguito per i medici convenzionati, l'Agenzia conclude che il comma 6-septies non trova applicazione neppure per i Produttori di quarto gruppo: le agenzie assicurative, in qualità di sostituti d'imposta, sono tenute a emettere e trasmettere la CU per tali compensi, sia per il 2024 sia per le annualità successive.

Le indicazioni operative per la compilazione della CU

Annualità	Compensi riferiti a	Compilazione
CU 2025	Compensi corrisposti nel 2024	Importo al punto 7; codice 25 al punto 6
CU 2026	Compensi corrisposti nel 2025	Importo al punto 7; codice 25 al punto 6 (il nuovo codice 24 è

		riservato ai medici convenzionati)
--	--	------------------------------------

Va segnalato che le istruzioni alla CU 2026 hanno introdotto un nuovo codice 24 al punto 6, dedicato specificamente alle somme corrisposte a medici di medicina generale, medici di continuità assistenziale e pediatri di libera scelta in regime forfetario per le quali non si applica il comma 6-septies. Per i Produttori di quarto gruppo, in assenza di un codice ad hoc, resta corretto l'utilizzo del codice 25, ancorché nato per finalità diverse (ad esempio l'indennità di maternità).

Sanzioni e ravvedimento

Anche con riferimento al profilo sanzionatorio, la risposta n. 127/2026 ribadisce quanto già affermato nella precedente risposta n. 132/2025: considerata l'incertezza interpretativa dovuta al mancato coordinamento tra le disposizioni relative all'esonero dalla fatturazione elettronica per i Produttori di quarto gruppo e quelle relative all'esonero dalla CU per i forfetari, le strutture preposte al controllo valuteranno la disapplicazione delle sanzioni in caso di invio tardivo delle Certificazioni Uniche relative al periodo d'imposta 2024 (e, per quanto di rilievo, al 2025), ovvero di invio di Certificazioni a rettifica di quelle già trasmesse, in applicazione del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede di cui all'articolo 10 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente).

Il principio



Con le due risposte sopra analizzate, quindi, l'Agenzia fissa la seguente regola di carattere generale: l'esonero dalla CU per i compensi corrisposti ai contribuenti forfetari non opera in automatico, ma è subordinato alla effettiva soggezione del percipiente all'obbligo di fatturazione elettronica. Ogni qualvolta una disciplina di settore esoneri una determinata categoria di forfetari dalla fattura elettronica, il sostituto d'imposta è tenuto a continuare a rilasciare la CU. Il principio appare suscettibile di applicazione anche ad altre categorie professionali beneficiarie di analoghe deroghe.